

Studio Legale Romano Genito*Avv. Giovanni Romano**Avv. Paola Genito***TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO****MAGISTRATURA DEL LAVORO****Ricorso ex art. 414 c.p.c.****con contestuale e preliminare istanza di carattere cautelare ex art.700 c.p.c. ed
istanza ex art.150 c.p.c.****Per**

La **docente MAFFEI FRANCESCA**, nata a Benevento il 30.09.1984 ed ivi residente alla Via Cupa dell'Angelo n.36, C.F. MFFFNC84P70A783Z, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Genito (C.F. GNTPLA68L62A783B – paolagenito@pec.it) e Piergiorgio Romano (C.F.: RMNPGR93P12A783W - piergiorgio.romano93@pec.it), con gli stessi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Benevento al viale Mellusi n. 53, il tutto in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto; si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni presso il seguente numero di fax 0824/334898 o presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata paolagenito@pec.it e piergiorgio.romano93@pec.it;

Ricorrente**Contro**

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro in carica p.t., con sede in Roma al viale Trastevere, n. 76, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Napoli, alla Via Armando Diaz n.11;

nonché

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55, C.F. 80039860632, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Napoli, alla Via A. Diaz n.11;

Resistenti**e nei confronti di**

tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado, Classe di concorso A061, coinvolti nella procedura di mobilità territoriale 2024/2025 nonché di immissione in ruolo



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

2024/2025 e che verrebbero trasferiti e/o assunti nell'ambito territoriale/scuola indicati prioritariamente nella domanda di trasferimento dalla ricorrente.

Controinteressati

FATTO

1. L'esponente è un'insegnante abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, posto Normale, classe di concorso A061 - Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni multimediali - ed è stata assunta a tempo indeterminato ed immessa in ruolo nell'a.s. 2022/2023, con decorrenza giuridica 01.09.2022, con titolarità presso l'I.S. "C.A. Dalla Chiesa" (NAIS13800C) con sede in Afragola (NA), attualmente in assegnazione provvisoria, per l'a.s. 2023/2024, presso l'Istituto Scolastico Palmieri-Rampone-Polo, con sede in Benevento e l'Istituto Scolastico "Lombardi" con sede in Airola (BN).

2. A seguito della sottoscrizione del CCNI 2022/2025 (**all.2**), che ha disciplinato la mobilità del personale docente educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e della pubblicazione dell'O.M. n. 30/2024 (**all.3**), la ricorrente ha, altresì, presentato, nei termini ivi previsti, la domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado, acquisita al numero di protocollo: MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.10593418.11-03.2024 (**all.4**), al fine di ottenere una sede di lavoro meno distante dalla residenza familiare, con indicazione prioritaria della:

- 1 Scuola BNIS027006 BN PALMIERI-RAMPONE-POLO BENEVENTO
- 2 Scuola BNPC02000N BN P. GIANNONE BENEVENTO
- 3 Scuola BNPM02000T BN LICEO STATALE G. GUACCI BENEVENTO
- 4 Scuola BNPS010006 BN G. RUMMO BENEVENTO
- 5 Scuola BNIS014004 BN G. ALBERTI BENEVENTO
- 6 Comune A783 BN BENEVENTO
- 7 Distretto 007 BN Distretto 007
- 8 Comune F636 BN MONTESARCHIO
- 9 Comune A110 BN AIROLA
- 10 Comune L086 BN TELESE TERME
- 11 Comune H984 BN SAN MARCO DEI CAVOTI
- 12 Comune C525 BN CERRETO SANNITA



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

13 Distretto 010 BN Distretto 010

14 Comune I197 BN SANT'AGATA DE' GOTI

15 Provincia BN BN BENEVENTO

secondo l'ordine indicato nella domanda.

3. A seguito della presentazione, l'Ufficio territorialmente competente, valutata la domanda e la documentazione ad essa allegata ha proceduto alla comunicazione di quanto riconosciuto: Punteggio Base 31.0

Punteggio aggiuntivo su sostegno 12.0

Punteggio figli 6.0

Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento 6.0

Punteggio aggiuntivo per il comune assistenza figlio 0.0 (**all.5**).

4. All'esito della procedura di mobilità, alla ricorrente è stato comunicato, per l'a.s. 2024/2025, il rigetto del trasferimento interprovinciale (**all.6**).

5. La ricorrente ha presentato, altresì, domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2024/2025, con esito negativo (**all.7**).

6. Orbene, la classe di concorso A061, tecniche e tecnologie delle comunicazioni multimediali, prevede l'insegnamento delle materie caratterizzanti nei seguenti Istituti di Istruzione di secondo grado: Istituto Tecnico -> indirizzo grafica e comunicazione; Istituto Professionale -> indirizzo audiovisivo; Liceo artistico -> indirizzo multimediale.

Nella provincia di Benevento l'unico Istituto che prevede l'insegnamento delle discipline afferenti alla classe di concorso A061 è l'Istituto Tecnico Palmieri-Rampone-Polo -> indirizzo grafica e comunicazione.

Attualmente nella Provincia di Benevento non sono attivi, nei rispettivi istituti Professionale e Liceo artistico innanzi citati, gli indirizzi audiovisivo ovvero audiovisivo e multimediale.

Dunque, le cattedre intere della classe di concorso A061 sono state, fino all'anno scolastico 2023/2024, solo due presso l'Istituto Palmieri-Rampone-Polo, con copertura delle ore residue con convocazione delle supplenze dalle GPS.

Ed invero, la ricorrente aveva già partecipato alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023-2024, ma non ha ottenuto il movimento richiesto poiché nell'organico di



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

diritto non era disponibile alcuna cattedra per mobilità. Nell'elenco delle COI¹ pubblicato con nota prot.n. 1927 del 9 marzo 2023, (**all.8bis**) le uniche due cattedre A061 erano quelle già occupate da docenti di ruolo, da diversi anni.

Con avviso pubblicato sul sito dell'USR-Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento in data 14-05-2024 protocollo 2658 (**all.9**), sono state comunicate le cattedre disponibili ai fini delle operazioni di mobilità 2024/2025, tra cui n.1 cattedra, per le discipline della classe di concorso A061, presso l'Istituto Palmieri-Rampone-Polo.

Essa, però non è stata destinata alle operazioni di mobilità territoriale, bensì accantonata per le immissioni in ruolo. Il movimento, dunque, non è stato ottenuto dalla ricorrente, nonostante la disponibilità della cattedra, in virtù della indebita riserva del posto per le immissioni in ruolo, come previsto dal comma 7 dell'art.8 del CCNI.

Ed invero, nel Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, protocollo n.78 del 17.01.2024 (**all.10** cfr.all.1 pag.26), i posti banditi per la A061, in Campania, erano 3.

Nel “Decreto di riparto contingente e accantonamenti posti DD 2575-2576/2023”, pubblicato sul sito della Regione Campania, protocollo n.48177 del 09-08-2024 (**all.11** cfr.all.1 pag.6), invece, per la classe di concorso A061, risultano accantonate ben 8 cattedre per le immissioni in ruolo, tra cui quella di Benevento, creando, tuttavia, un'irrimediabile disparità di trattamento.

Infatti, per le ragioni che verranno di seguito esposte, l'art. 8 della contrattazione integrativa per il Comparto Scuola ha introdotto una disciplina pregiudizievole, che garantisce alla sola mobilità provinciale la priorità prevista dall'art. 470 del D.lgs. n.297/94 sulle immissioni in ruolo, a discapito della mobilità interprovinciale (pur trattandosi anche in tal caso di mobilità territoriale), la quale non solo non beneficia della doverosa preferenza rispetto alle neo-assunzioni, ma, addirittura, dispone della metà dei posti accantonati per le immissioni in ruolo e di un quarto dei posti destinati alla mobilità provinciale.

Oltretutto le graduatorie di merito attualmente in essere della classe di concorso in oggetto, GM 22, si presume siano esaurite, in quanto nessun aspirante è stato convocato

¹ All'interno dell'organico dell'istituzione scolastica, troviamo due tipologie di cattedre: la Cattedra Orario Interna (COI), in cui tutto l'orario del docente appartiene all'organico della scuola, e la Cattedra Orario Esterna (COE), costituita con il contributo orario di un'altra istituzione scolastica.



Studio Legale Romano Genito*Avv. Giovanni Romano**Avv. Paola Genito*

per le immissioni in ruolo, come da Comunicazione dell'USR CAMPANIA protocollo n° 12784.09.08.2024 (all.12).

DIRITTO

Con il presente atto si agisce al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità delle norme del CCNI per la mobilità (triennio 2022/2025) con particolare riferimento all'art.8 e 6, e dell'Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23.02.2024, nella parte in cui, del tutto illegittimamente, prevede nelle operazioni di mobilità 2024/2025 la priorità ai trasferimenti provinciali rispetto a quelli interprovinciali in relazione al totale dei posti disponibili della classe di concorso di riferimento, nonché nella parte in cui viene riservata, al termine dei trasferimenti provinciali una quota pari al 50% del totale delle disponibilità ai docenti neo immessi in ruolo e, quindi, viene riconosciuta in favore di questi ultimi una maggiore aliquota e precedenza, ai fini delle assegnazioni dei posti disponibili della classe di concorso di riferimento (A061) nella provincia di Benevento a danno della docente/ricorrente che ha presentato domanda di mobilità interprovinciale, il tutto in violazione dell'art.470 e dell'art.465 del D.lgs. n.297/1994 e, pertanto, previa disapplicazione delle stesse, l'accertamento dell'illegittimità della procedura di mobilità a.s. 2024/2025 per omesso riconoscimento del diritto di precedenza in favore della ricorrente, in virtù della maggiore esperienza e punteggio, nell'assegnazione del posto disponibile, classe di concorso A061, nella provincia di Benevento con scuola di titolarità BNIS027006 BN PALMIERI-RAMPONE-POLO BENEVENTO, anche in sovrannumero, ovvero, in subordine, ad una delle sedi territoriali di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze territoriali ivi indicato.

1. Sull'illegittimità delle graduatorie della mobilità per l'assegnazione della sede per l'anno scolastico 2024/2025 per omesso riconoscimento della precedenza ai fini delle assegnazioni dei posti disponibili della classe di concorso di riferimento. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 470 e 465 del D.Lgs. 297/1994 – Illegittimità dell'art. 8 del CCNI mobilità 2022/2025 e dell'O.M. n. 30/2024. Violazione dell'art.3 e 97 Cost. - Violazione dell'art. 2 della Direttiva 2000/78/CE, dell'art. 8 CEDU.



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

Come indicato nella premessa in fatto del presente atto, la ricorrente, quale docente assunta nell'anno scolastico 2022/2023, dopo aver partecipato alle operazioni di mobilità a.s. 2023/2024, ha partecipato anche alle operazioni di mobilità previste per l'anno scolastico 2024/2025, presentando domanda di trasferimento al fine di ottenere una sede di lavoro meno distante dalla residenza familiare.

La domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente non ha, tuttavia, sortito l'esito sperato.

Orbene, con il presente atto, si pone all'attenzione dell'odierno Giudicante il contrasto della disciplina contrattuale e della ordinanza ministeriale attuativa in materia di **mobilità** (che privilegia i trasferimenti provinciali ed i neo immessi in ruolo) con quanto statuito dagli artt. 470 e 465 del D.lgs. 297/1994 e dai principi costituzionali che regolano la funzione pubblica, con conseguente nullità dell'art. 8 del CCNI mobilità ed illegittimità della procedura di mobilità adottata dal MIM anche per l'anno scolastico 2024/2025.

Sul quadro normativo di riferimento.

L'art. 470 del D.lgs. richiamato prevede che: **"1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità. 3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione."**

L'art.10 del CCNL del 29.11.2007 (**all.13**) che disciplina la mobilità territoriale, per quanto d'interesse, prevede che:



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. [...]

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale. [...]

5. La mobilità professionale a domanda nell'ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. È assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione. [...]

Diversamente l'**art. 8 - Sedi Disponibili per le operazioni di Mobilità** del CCNI mobilità (triennio 2022/2025), pur richiamando la normativa contrattuale di cui all'art.10 del CCNL 2007, prevede ai commi 5, 6 e 7 che: **"5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. [ndr. trasferimenti provinciali] 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). 7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo. [ndr. per l'anno scolastico 2024/2025 il posto dispari è destinato alla immissione in ruolo (cfr.all.14)].**

Sulla illegittimità dell'art. 8 del CCNI mobilità 2022/2025 e dell'O.M. n. 30/2024



Studio Legale Romano Genito*Avv. Giovanni Romano**Avv. Paola Genito*

Le disposizioni succitate sono in evidente contrasto, dato che l'art. 8 del CCNI predilige, in assenza di una previsione legislativa che disponga in tal senso, la mobilità provinciale e le immissioni in ruolo rispetto alla mobilità interprovinciale.

Ciò comporta, pertanto, la nullità della disposizione introdotta dalla contrattazione integrativa e dell'Ordinanza Ministeriale n. 30/2024, che ha sostanzialmente ripreso l'illegittima deroga al D.Lgs. 297/1994, considerando, in aggiunta, che nemmeno il CCNL relativo al personale del Comparto scuola del 29.11.2007 (per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ha previsto la possibilità, per la contrattazione integrativa, di derogare all'art. 470 del Decreto legislativo in analisi.

Quest'ultima, infatti, è legittimata ad operare nell'ambito delle sole materie demandate dalla contrattazione collettiva nazionale e non le è concesso sostituirsi alla predetta nell'introdurre espresse deroghe alla fonte legislativa, come rimarcato dal Tribunale di Verona, nella Sentenza n. 372 del 10.06.2021, secondo cui *“si deve allora ritenere che l'art. 470 D. Lgs 297/94 sia tutt'ora in vigore in veste di norma primaria regolatrice della mobilità dei docenti, con principi che non possono essere sovvertiti dalla contrattazione integrativa”*.

Relativamente al CCNL del 29.11.2007, aggiunge il Tribunale di Verona che esso *“non contiene alcuna espressa deroga rispetto all'art. 470 cit. prevedendo la priorità solo per il personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero e rinviando per il resto alla contrattazione integrativa. Ma la contrattazione integrativa, come si è visto, è legittimata ad operare, **a pena di nullità**, nell'ambito delle sole materie demandate dalla contrattazione collettiva nazionale e non può dunque sostituirsi a quest'ultima nell'introdurre espresse deroghe rispetto alla fonte legislativa”*.

Sul punto, inoltre, il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III-bis, con Ordinanza n. 2367 del 19.04.2019, confermata in sede di appello dall'Ordinanza n. 3722 del 22.07.2019 del Consiglio di Stato, ha avuto modo di osservare come *“fermo restando il carattere cautelare dell'accertamento, nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni, vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994”*.

Eppure, stando alle disposizioni della contrattazione integrativa citata e dell'Ordinanza Ministeriale n. 30/2024, una volta espletata in via prioritaria la mobilità provinciale al 50% dei posti (prima fase – comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità; seconda fase – intercomunale: trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

provincia di titolarità), andrebbe disposto un accantonamento, sui posti residui, del 50% per le immissioni in ruolo (ossia del 25% dei posti totali), del 25% delle disponibilità in favore della mobilità provinciale (12,5% del totale) e del 25% in favore della mobilità professionale del personale docente (il restante 12,5%), in palese violazione del D.Lgs. 297/1994, con grave pregiudizio per i docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale.

Quanto innanzi appare con chiarezza, laddove l'art. 470 citato del "Testo Unico Scuola" stabilisce un inequivocabile vincolo di procedere alle immissioni in ruolo soltanto dopo aver completato la procedura di mobilità territoriale (sui posti residui), non distinguendo tra mobilità provinciale ed interprovinciale, a dispetto di quanto inopinatamente previsto dall'art. 8 del CCNI (**comma 1:** *Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*)).

La norma contrattuale integrativa, invece, ha indebitamente accordato tale precedenza alla sola mobilità provinciale, a discapito dei partecipanti alla mobilità provinciale, come l'odierna ricorrente.

In sintesi, la disciplina di cui al CCNI sulla mobilità del personale del Comparto Scuola risulta illegittima, per violazione di legge, ove conferisce priorità al 50% dei posti disponibili soltanto alla mobilità provinciale e riserva il 25% dei posti residui in totale alle nuove assunzioni, limitando la mobilità interprovinciale e professionale al restante 25%, in parti eguali.

Di conseguenza, la contrattazione collettiva integrativa che fuoriesce dal proprio ambito di competenza introducendo una disciplina derogatoria che si pone in contrasto con la normativa primaria, è da ritenersi nulla, inefficace e sostituita di diritto dalle disposizioni di legge violate (art.40 co.3 ed art.2, co. 3 Dlgs n.165/2001).

Si aggiunga che anche il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con Ordinanza cautelare del 18.11.2019, ha seguito tale indirizzo, poiché "la previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell'accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime (...)
Del resto, in tal senso depongono anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art. 2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione".

Pertanto, le disposizioni che testimoniano l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza maturata sul campo sono state del tutto disattese e violate dall'Amministrazione Scolastica, in spregio all'art. 97 della Costituzione, per violazione del principio di correttezza e buona fede, nonché di imparzialità e buon andamento che regolano la funzione pubblica.

L'art. 97 Cost., infatti, quale principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni, in combinato disposto con l'art. 3 Cost., disegna un preciso obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia, da intendersi, per quel che qui interessa, come impellente necessità di evitare ogni discriminazione o ingiustificato arbitrio nell'attuazione dell'interesse pubblico. Il principio di imparzialità si esplicita, dunque, sia sul piano dell'organizzazione sia su quello dell'attività e diventa principio generale che guida l'intera vita amministrativa, dal reclutamento del personale attraverso il meccanismo concorsuale, alla definizione delle sfere di competenza, al rapporto tra organi e uffici, alle modalità di svolgimento della stessa funzione pubblica.

Nel caso di specie, il principio di imparzialità comporta, quale ineludibile corollario, la parità di trattamento tra i docenti partecipanti alle procedure di mobilità, con conseguente illegittimità di ogni disposizione della contrattazione collettiva, ivi compresa la contrattazione integrativa, che preveda ingiustificate disparità tra i partecipanti, non coperte sul piano legislativo e fondate sul solo presupposto della diversa trasposizione della territorialità, favorendo indebitamente la mobilità provinciale rispetto alla territoriale.

Sulla violazione dell'art. 2 della Direttiva 2000/78/CE, dell'art. 8 CEDU.

Relativamente a quanto sinora esposto, si evidenzia che, anche sul piano unionale, la Corte di Giustizia dell'UE ha avuto modo di soffermarsi sulla illegittimità degli atti delle Pubbliche Amministrazioni comportanti ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

subordinati e sulla necessità di adottare misure, anche di tipo sanzionatorio, quale deterrente interno per l'adozione di atti viziati in tal senso.

Sul punto, la **Direttiva 2000/78/CE del Consiglio**, del 27.11.2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

L'art. 1 della Direttiva ("Obiettivo"), precisa che *"La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento"*.

Il successivo art. 2 ("Nozione di Discriminazione"), al Paragrafo 2, lettera a) chiarisce che *"sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga"*, aggiungendo, al successivo art. 3 ("Campo di applicazione"), Paragrafo 1, che *"la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:*

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni".

Posto quanto innanzi, non sorgono dubbi sull'applicazione, al caso di specie, della presente direttiva, essendo stata perpetrata, nella gravata pronuncia di mobilità, una disparità di trattamento del tutto ingiustificata tra i docenti partecipanti, sul solo presupposto del tipo di mobilità territoriale selezionato (provinciale o interprovinciale), in assenza di opportuna copertura legislativa, anzi, in spregio al D.Lgs. 297/1994, che non opera alcuna distinzione tra i due tipi di mobilità succitati.

Tra l'altro, la Direttiva 2000/78/CE, qualificata a più riprese quale Direttiva *self-executing*, comporta la disapplicazione, sul piano attuativo ed in sede giurisdizionale, di tutte le



Studio Legale Romano Genito*Avv. Giovanni Romano**Avv. Paola Genito*

disposizioni interne contrastanti con quest'ultima, non distinguendo tra disposizioni legislative o norme contrattuali (compresa, quindi, la contrattazione collettiva).

Come, infatti, chiarito nel tempo dalla Corte di Giustizia, *“in tutti i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo inadeguato”* (CGUE, Sentenza del 22.06.1989, Causa 103/88; Sentenza del 20.09.1988, Causa 31/87; Sentenza del 08.10.1987, Causa 80/86; Sentenza 24.03.1987, Causa 286/85, id., 1987, IV, 343).

Inoltre, la Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 28 del 28.01.2010, ha precisato che *“l'efficacia diretta di una direttiva è ammessa - secondo la giurisprudenza comunitaria e italiana - solo se dalla stessa derivi un diritto riconosciuto al cittadino, azionabile nei confronti dello Stato inadempiente”*.

Quindi, la Contrattazione integrativa suindicata (art. 8 CCNI mobilità) si pone in netto contrasto con gli **artt. 2 e 3 della Direttiva 2000/78/CE**, ragion per cui se ne chiede la disapplicazione alla luce della prevalenza delle disposizioni unionali suindicate.

Infatti, come anzidetto, la normativa comunitaria (oggi unionale) mira ad eliminare tutte quelle situazioni in cui, in assenza di legittime finalità e/o con mezzi inappropriati, vengono realizzate in ambito lavorativo delle discriminazioni in danno di alcuni soggetti per motivi religiosi, convinzioni personali, disabilità, età e/o orientamento sessuale, distinguendo due ipotesi di discriminazione, a seconda della intensità del comportamento posto in essere, individuando nella discriminazione diretta il caso in cui una persona riceve un trattamento di minor favore rispetto a quello che avrebbe potuto ricevere in una situazione analoga [in assenza di una delle condizioni enunciate nell'art. 1 della Direttiva], mentre viene qualificata come indiretta la discriminazione derivante da una disposizione, un criterio o una prassi che, seppur apparentemente neutri, mettono o sono in grado di mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone.

Relazionando quanto sinora analizzato al caso concreto, **l'art. 8 del CCNI mobilità 2022/2025 compie una grave discriminazione fondata sul diverso tipo di mobilità, prediligendo in assenza di una previsione legislativa che disponga in tal senso, la mobilità**



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

provinciale e le immissioni in ruolo rispetto alla mobilità interprovinciale, senza che ciò trovi alcuna debita giustificazione sia da un punto di vista organizzativo che sotto il profilo della proporzionalità in relazione ai principi che regolano la funzione pubblica.

Peraltro, la disparità di trattamento operata dal CCNI 2022/2025 e dall'O.M. 30/2024 e non trova alcun fondamento normativo né all'interno del T.U. in materia scolastica (D.Lgs. 297/1994), derogando espressamente a quanto disposto dall'art.470 e 468, per le ragioni ampiamente illustrate, né all'interno della stessa Legge 107/2015, laddove non si rinviene alcuna disposizione che statuisca diversamente.

È, pertanto, evidente che le **norme del CCNI mobilità** del personale del Comparto Scuola **2022/2025, nella parte in cui dispongono le diverse priorità, prevedendo un sistema di disciplina delle operazioni di mobilità ed immissioni in ruolo elusivo del disposto della previsione normativa, conferendo priorità al 50% dei posti disponibili soltanto alla mobilità provinciale e riserva il 25% dei posti residui in totale alle nuove assunzioni, limitando la mobilità interprovinciale e professionale al restante 25%, in parti eguali, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa, con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione legislativa.** In ogni caso, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva 2000/78/CE, con la conseguenza che **la disposizione proveniente dalla Contrattazione integrativa deve essere disapplicata dal Giudice adito, quale Giudice Europeo, per contrasto insanabile con disposizioni comunitarie** (ora euro-unitarie).

Con riguardo alla discriminazione indiretta, si è pronunciata in più occasioni anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la cui prassi giurisprudenziale ha evidenziato come questa tipologia di discriminazione possa assumere tre diverse forme che la dottrina ha sintetizzato come segue: a) quando, senza costituire un'evidente differenza di trattamento (ed essendo, perciò, appartenetemente neutrale) un regolamento o una pratica risulta essere particolarmente svantaggiosa per i membri di una determinata categoria, se la disposizione che crea lo svantaggio non è oggettivamente e ragionevolmente giustificata; b) quando una misura generale è applicata ad un numero sproporzionalmente alto di membri di una determinata categoria, a meno che il risultato di tale applicazione generalizzata sia giustificato obiettivamente e in maniera ragionevole (discriminazione da impatto generalizzato); c) infine, quando l'applicazione di una disposizione di carattere generale non



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

abbia, senza una giustificazione obiettiva e ragionevole, trattato diversamente un determinato individuo o categoria prevedendo un'eccezione all'applicazione della regola generale (cfr. O. De Schutter, *The Prohibition of Discrimination under European Human Rights Law*, Luxembourg).

Sull'assegnazione provvisoria

Sotto altro aspetto, appare necessario, in questa sede, evidenziare che l'attribuzione di una sede annuale temporanea, attraverso le procedure dell'assegnazione provvisoria, in ogni caso, comporta il venir meno della continuità scolastica che incide direttamente sulla carriera del docente in termini di punteggio.

Ed invero, la Tabella A del CCNI, d'interesse per l'argomento in esame, disciplina la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo.

Essa è suddivisa in tre parti:

A1 "Anzianità di Servizio"- Essa determina il punteggio da attribuire per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza (A), pre-ruolo o di altro servizio riconosciuto a riconoscibile ai fini della carriera e pre-ruolo/ruolo scuola dell'infanzia (B), servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità (C – continuità di servizio), punteggio aggiuntivo (D)

A2 Esigenze di Famiglia

A3 Titoli Generali.

La tabella d'interesse è quella relativa all'anzianità di servizio.

Per poter meglio comprendere, nella valutazione dell'anzianità di servizio, l'attribuzione del punteggio si deve tener conto delle seguenti puntualizzazioni:

1. Nell'attribuire il punteggio per l'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso.

2. Il calcolo degli anni scolastici avviene tenendo conto dell'effettiva titolarità nell'assegnazione per cui non si tiene conto dell'anno di assunzione in ruolo perché è di assegnazione provvisoria.

Orbene, la tabella per la valutazione del "Servizio continuativo" (cd. continuità di servizio), specifica che spettano al docente punti 6 per il servizio in ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (...)



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

nonché punti 2 per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio e punti 3 oltre il 5° anno. (cfr. all.2 - Allegato 2 -Tabella A lettera C)

La continuità didattica per i docenti di ruolo è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.

Orbene, alla luce di quanto esaminato è evidente che è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre-ruolo, sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma soprattutto quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

Per tale ragione, il dover richiedere annualmente l'assegnazione provvisoria per sperare di ottenere una sede scolastica più vicina alla residenza del proprio nucleo familiare, essendo la ricorrente madre di due bambini minori di età che le consenta di poter adeguatamente prestare loro un'assistenza continuativa, incide direttamente sulla carriera scolastica della docente, non potendo beneficiare dell'ulteriore punteggio relativo alla continuità di servizio, per le ragioni innanzi esposte.

Tanto premesso, sotto i vari aspetti esaminati, deve essere senz'altro riconosciuta la illegittimità dell'art.8 del CCNI 2022/2025 e della ordinanza ministeriale attuativa dettati in materia di **mobilità** (che privilegia i trasferimenti provinciali ed i neo immessi in ruolo) nella parte in cui si pone in contrasto con quanto statuito dagli artt. 470 e 465 del D.Lgs. 297/1994, dai principi costituzionali che regolano la funzione pubblica nonché dai principi unionali e sovranazionali, con conseguente ed illegittimità della procedura di mobilità adottata dal MIM anche per l'anno scolastico 2024/2025.

2. Sul fumus boni iuris e il periculum in mora

In relazione alla suindicata richiesta di provvedimento di carattere cautelare, è noto che presupposti fondamentali per la concessione di un provvedimento d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (fumus boni iuris) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (periculum in mora).

Quanto al fumus boni iuris, sulla base delle argomentazioni innanzi esposte risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente.



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

Ai fini dell'accoglimento della richiesta cautelare, si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del "periculum in mora". Si può, infatti, ritenere che, nel caso di specie, vi sia un concreto rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinaria, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Le ragioni e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare sono del tutto evidenti: - l'urgenza dell'istruttoria è giustificata dal fatto che, data l'esiguità delle discipline afferenti alla classe di concorso A061 e in considerazione dell'unicità dell'Istituto in cui ne è previsto l'insegnamento su tutto il territorio provinciale, non è in alcun modo ipotizzabile che l'organico venga implementato nei prossimi anni scolastici, in considerazione del numero di classi e di alunni iscritti a tale indirizzo.

È questa particolare circostanza a rappresentare un'opportunità difficilmente ripetibile per poter rientrare in provincia sulla classe di concorso A061 oggetto del presente ricorso, se non in questa occasione e prima che si concludano le operazioni di immissione in ruolo (**cfr.all.14**).

A riprova della difficoltà per il prossimo futuro della disponibilità di cattedre per la classe di concorso A061, si riportano le ore disponibili negli anni precedenti, che in nessun caso avrebbero raggiunto le ore necessarie per richiedere una cattedra intera, con conseguente ampliamento dell'organico di diritto:

- anno scolastico 2023-2024, risultava vacante solo uno spezzone di 7 ore, come da decreto dell'USP n.5896 del 4 settembre 2022 (**all.16**);
- anno scolastico 2022-2023 risultava vacante solo uno spezzone di 10 ore come da decreto dell'USP n.5785 del 7 settembre 2022 (**all.16a**);
- anno scolastico 2021-2022 risultava vacante solo uno spezzone di 7 ore come da decreto 5588 del 6 agosto 2021 (**all.16b**).

In tutti i casi gli spezzoni orari sono stati assegnati secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare per il conferimento delle supplenze.

Nessuna disponibilità di ore nell'anno scolastico 2020/2021 e 2019/2020 come da comunicazioni del l'11 settembre 2020 prot.n.5024 (**all.17**) e del 6 settembre 2019 n.4900 (**all.18**).



Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano**Avv. Paola Genito*

Nell'anno scolastico 2024-2025, dunque per la prima volta, è stato possibile richiedere una terza Cattedra Orario Interna nell'organico di diritto, in considerazione della necessità di coprire 17 ore.

La particolare circostanza relativa all'esiguità delle discipline rientranti nella classe di concorso A061, con riguardo al numero di indirizzi disciplinari che prevedono tale insegnamento, combinata con la situazione di fatto relativa all'unico indirizzo attivo presente sul territorio provinciale in cui sia possibile insegnare la A061, istituito presso l'Istituto Scolastico "Palmieri-Rampone-Polo", è altamente prevedibile che, nei prossimi anni scolastici, non saranno attivate ulteriori cattedre, con conseguente impossibilità per la ricorrente di poter ottenere il trasferimento sul territorio provinciale.

Nella vicina provincia di Avellino, che pure ridurrebbe i tempi di percorrenza giornalieri, non è presente alcun indirizzo di scuola secondaria di secondo grado che preveda la docenza di materie della classe di concorso A061 (cfr. elenco dell'organico disponibile pubblicato sull'UAT di Avellino, protocollo n.3347 del 17/05/2024), per cui risulta remota anche la possibilità di ottenere il trasferimento della sede di docenza presso una istituzione scolastica vicina alla propria residenza.

La cattedra che quest'anno scolastico si è resa disponibile rappresenta per la ricorrente un'opportunità e l'assegnazione della stessa, stante l'imminenza della chiusura delle procedure concorsuali con le immissioni in ruolo, determinerebbe alla ricorrente un danno grave ed irreparabile.

La permanenza della ricorrente presso la sede di titolarità (Afragola), data la distanza della stessa dal luogo di residenza (Benevento) (km 57,5 – cfr. **all.19**), continuerà ad avere effetti immediati fortemente negativi sulla condizione personale e familiare della docente, coniugata e madre di due figli, entrambi minorenni di 5 e 7 anni [come si evince dalla certificazione allegata (**all.20**)], che necessitano delle cure e della presenza costante della madre.

Detta situazione è causa di ulteriori e gravi conseguenze per la ricorrente che è costretta a sperare di ottenere eventuali assegnazioni provvisorie, tra l'altro non ottenute, qualora dovessero essere rese disponibili di anno in anno, costringendola ad una condizione di precarietà che aggrava le condizioni familiari, costretta a migrare annualmente in una scuola diversa distante dalla residenza.



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

In conclusione, deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, di natura non patrimoniale, la cui lesione, non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra, pertanto, un danno grave ed irreparabile.

L'odierna parte ricorrente, pur consapevole della diretta applicabilità della Direttiva 2000/78/CE in ambito interno, in quanto Direttiva *self-executing*, e della conseguenziale possibilità, per il Giudice nazionale, di disapplicare le norme con essa contrastanti, nonché della circostanza per cui la natura del giudizio azionato e la misura cautelare richiesta non sono pienamente compatibili, in termini di celerità, con una questione pregiudiziale al riguardo, ritenendo comunque tale passaggio plausibile, nel caso in cui l'adito Ill.mo Giudicante ritenesse necessario sottoporre l'intera vicenda *de quo*, o parte di essa, al vaglio della Corte di Giustizia dell'UE, formula la seguente

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

per contrasto dell'art. 8 del CCNI mobilità del Comparto Scuola con gli articoli 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE e dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Infatti, qualora l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse sufficientemente accertata la contrarietà delle norme qui censurate con il tenore delle disposizioni unionali, si ritiene che esso debba interrogare la Corte di Giustizia, quale unico interprete del diritto UE, per verificare se la Direttiva 2000/78/CE, soprattutto con riguardo agli articoli 2 e 3, osti alle disposizioni introdotte dalla suindicata contrattazione collettiva integrativa.

Pertanto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via di interpretazione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), la seguente questione:

- se la **Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27.11.2000**, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché i principi generali del diritto dell'Unione Europea, che sanciscono la responsabilità degli Stati Membri per mancata attuazione delle direttive, ostano ad una normativa interna, quale quella introdotta dall'**art. 8 del CCNI mobilità 2022/2025 per il Comparto Scuola**, ove si prevede, ai commi 5, 6 e 7 che: **“5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene**



Studio Legale Romano Genito*Avv. Giovanni Romano**Avv. Paola Genito*

accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. [ndr. trasferimenti provinciali] 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). 7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo, nonché dall'Ordinanza Ministeriale n. 30/2024 (MIM), trattando con minor favore, in contrasto a quanto previsto dall'art. 470 e dell'art.465 del D.lgs. n.297/1994 sulla mobilità territoriale, coloro i quali optano per la mobilità interprovinciale, rispetto alla mobilità provinciale ed alle immissioni in ruolo, anche in assenza di deroga espressa nel CCNL di riferimento, laddove la contrattazione integrativa conferisce priorità al 50% dei posti disponibili soltanto alla mobilità provinciale e riserva il 25% dei posti residui in totale alle nuove assunzioni, stabilendo una riserva di posti in favore delle nuove nomine in ruolo rispetto ai trasferimenti interprovinciali dell'organico già presente nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, limitando la mobilità interprovinciale e professionale al restante 25%, in parti eguali.

***********Tanto premesso**

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

ricorre

a codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso voglia così provvedere:

previo riconoscimento dell'illegittimità delle norme del CCNI per la mobilità (triennio 2022/2025) con particolare riferimento all'art.8 e 6, e dell'Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23.02.2024, nella parte in cui, del tutto, illegittimamente viene riservata, al termine dei trasferimenti provinciali una quota pari al 50% del totale delle disponibilità ai docenti

19



Studio Legale Romano Genito

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

neo immessi in ruolo, in violazione dell'art.470 e dell'art.465 del D.lgs. n.297/1994 e, quindi, viene riconosciuta in favore di questi ultimi una maggiore aliquota e precedenza, ai fini delle assegnazioni dei posti disponibili, nel caso di specie, nella provincia di Benevento a danno della docente/ricorrente che ha presentato domanda di mobilità interprovinciale e, pertanto, previa disapplicazione delle stesse,

1. In via cautelare e d'urgenza ed inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti,

- ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, di disporre l'assegnazione della ricorrente nel posto disponibile classe di concorso A061 nella provincia di Benevento con scuola di titolarità BNIS027006 BN PALMIERI-RAMPONE-POLO BENEVENTO, anche in sovrannumero, ovvero, in subordine, ad una delle sedi territoriali di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze territoriali ivi indicato;

2. In via principale e nel merito

- **accertare e dichiarare** l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per la scuola secondaria di II grado, a.s. 2024/2025, per omesso riconoscimento del diritto di precedenza in favore della ricorrente, in virtù della maggiore esperienza e punteggio, nell'assegnazione del posto disponibile, classe di concorso A061, nella provincia di Benevento con scuola di titolarità BNIS027006 BN PALMIERI-RAMPONE-POLO BENEVENTO, anche in sovrannumero, ovvero, in subordine, ad una delle sedi territoriali di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze territoriali ivi indicato, con conseguente riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi;

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, di disporre l'assegnazione della ricorrente nel posto disponibile classe di concorso A061 nella provincia di Benevento con scuola di titolarità BNIS027006 BN PALMIERI-RAMPONE-POLO BENEVENTO, anche in sovrannumero, ovvero, in subordine, ad una delle sedi territoriali di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze territoriali ivi indicato;

- **adottare** ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica dell'esponente.

Con **espressa riserva di agire** in successivo giudizio per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni resistenti.



Studio Legale Romano Genito*Avv. Giovanni Romano**Avv. Paola Genito*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il reddito familiare IRPEF dell'esponente nell'anno 2023 è inferiore ad €. 38.514,03, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ed è, pertanto, esente dal versamento del contributo unificato previsto dalla normativa attualmente in vigore.

Si offrono in comunicazione i documenti di cui all'indice atti.

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALLA NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità della disciplina di cui al CCNI sulla mobilità del personale del Comparto Scuola 2022/2025 e della O.M. n.30/2024, per violazione di legge, ove conferisce priorità al 50% dei posti disponibili soltanto alla mobilità provinciale e riserva il 25% dei posti residui in totale alle nuove assunzioni, limitando la mobilità interprovinciale e professionale al restante 25%, in parti eguali;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado, Classe di concorso A061, coinvolti nella procedura di mobilità territoriale 2024/2025 nonché di immissione in ruolo 2024/2025 e che verrebbero trasferiti e/o assunti nell'ambito territoriale/scuola indicati prioritariamente nella domanda di trasferimento dalla ricorrente e che verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sarebbe estremamente difficile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari che hanno partecipato alle operazioni di mobilità 2024/2025, ma soprattutto per la difficoltà di identificarli tutti, non essendo allo stato concluse le operazioni di immissione in ruolo a.s. 2024/2025 e, quindi, di reperire tutti gli indirizzi in tempo utile;

CONSIDERATO CHE



Studio Legale Romano Genito*Avv. Giovanni Romano**Avv. Paola Genito*

- Ai sensi dell'articolo 150, comma 1, c.p.c. "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami";
- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla G.U. appare, inoltre, molto onerosa per i ricorrenti;
- già l'articolo 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR del Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (cfr. TAR Lazio 176/09, 177/09, 178/09);

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica (con pubblicazione sul sito Internet) continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo nonché dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIM www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15);

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori

FORMULANO ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso e dell'emanando decreto nei confronti di tutti i docenti coinvolti nella mobilità e nelle immissioni in ruolo a.s. 2024/2025 ed assunti nelle scuole e/o distretti e /o province indicate prioritariamente nella domanda dalla ricorrente

22



Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano**Avv. Paola Genito*

e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIM del testo integrale dei seguenti elementi:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità dei ricorrenti e delle amministrazioni intime;
- 3) sunto dei motivi di ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti coinvolti nella mobilità e nelle immissioni in ruolo a.s. 2024/2025 ed assunti nelle scuole e/o distretti e /o province indicate prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente”;
- 5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.

Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche di carattere istruttorio

Benevento, 24 agosto 2024

Avv. Piergiorgio Romano

Avv. Paola Genito

